



URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA S.R.L.
 SEDE LEGALE: 03039 SORA (FR) - VIA FILIPPO CORRIDONI, 62
 SEDE OPERATIVA: 03100 FROSINONE - VIA ARMANDO VONA, SNC
 TEL. CENTRALINO: 0775/937007 - FAX: 0775/936077, 0775/936076
 P.IVA 02668400605 - CAPITALE SOCIALE 60.000,00 I.V.
 www.urbansecurityitalia.it - email: info@urbansecurityitalia.it



Sistema di qualità certificato:
 UNI EN ISO 9001:2008 - (Cert.N°1529)
 UNI 10891:2000 - (Cert.N°62)

Il Contraente e/o l'utente (dati di fatturazione):

CONTRATTO DI ABBONAMENTO

Nome / Rag. Soc.	R E M S R L	R.E.M. S.r.l. Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345 C.F./P. Iva. 02240470605 SDI M5UXCR1 CCIAA N. 138995 del 03.05.2002
Codice Fiscale	02240470605	
Partita IVA		
località - CAP	03010 PATRICA	
indirizzo	VIA FERRUCCIO 16/A	
telefono	0775-830116	

Preso cognizione degli scopi e dell'attività dell'URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL e delle norme che regolano il servizio. Con la presente dà incarico di svolgere servizio di vigilanza nel luogo sotto indicato ed alle condizioni di seguito riportate:

Nominativo luogo	REM SRL
tipo attività	AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
beni da vigilare	STRUTTURA AZIENDALE
indirizzo	VIA FERRUCCIO 16/A
telefono	0775-830116

Servizio da eseguire: VIDEOSORVEGLIANZA CONTINUA MEDIANTE COLLEGAMENTO PROPRIO AL PIANTO A NS/CENTRALE OP. VA. N° 8 ISPEZIONI ESTERNE A MEZZO TAG GPS INTERVENTO SU ALLARTE (N° 4 INT. IN FRANCHIGIA DAL 5° COSTO UNITARIO 8'00) DURATA CONTRATTUALE MESI 20 CONTACIO RINNOVO A UGUALE PERIODO.

Recapiti per segnalazioni:	Sig. SPAZIANI CARLO	Sig. EVANGELISTI ALFREDO
	indirizzo: VIA A. MORO - 245 FROSINONE	indirizzo: VIA M. DEGLI ANGELI - FERENTINO
	telefono: 3480804814	telefono: 3480807338
	3496116469	

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 Per detto servizio il sottoscritto si impegna a corrispondere alla URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL un canone mensile di Euro 250,00 + IVA che sarà versato in rate MESE tramite:

Bonifico bancario R.I.D. Bancario ESATTORE

Art. 1 bis Costo Una-Tantum per istallazione ns. Periferica concessa in Comodato d'uso per tutta la durata del contratto di Euro _____ + IVA (solo per servizio Radio Tele Allarme).

Lo stesso servizio dovrà iniziare il giorno 17 / 04 / 2019 DA DEFINIRE

Fatto in PATRICA il 17 / 04 / 2019

L'ABBONATO

Per l'Istituto di Vigilanza

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 1341 C.C., di aver riletto e specificatamente approvato quando previsto negli articoli del contratto, di seguito indicati :
 Art. 1 Canone Mensile. Aggiornamento ISTAT e decreto prefettizio. - Art. 2 Durata contratto: anni cinque - Art. 3 Preavviso - sospensione servizio - Solidarietà. - Art. 4 Cessazione Attività, Subentro, Indennizzo - Art. 5 Pagamento Anticipato ed autorizzazione ad emettere tratta bancaria. - Art. 6 Adeguamento canone per variazione costi - Art. 7 Esclusione di responsabilità dell'Istituto per mancato collegamento e pronto intervento - Art. 8 Esclusione di responsabilità per furti, rapine, danni e sinistri - Art. 9 Facoltà di sospendere il servizio - Art. 10 Integrità dei dati contrattuali - Art. 11 Clausola risolutiva espressa e penale per recesso anticipato - Art. 12 Spese Contrattuali - Art. 13 Direttiva CEE sul diritto di recesso - Art. 14 Diritto di recesso per cause di forza maggiore - Art. 15 Foro Competente.

L'ABBONATO

Per l'Istituto di Vigilanza

20 10 91 [Signature]

Art. 2

il presente contratto avrà durata di anni 5 e si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo e così di seguito, salvo disdetta da darsi per lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. L'anticipata risoluzione e/o recesso anche per giusta causa, salvo accettazione dell'istituto, comporterà a carico del contraente e dell'utente in solido, la penale di cui al successivo art. 11.

Art. 3

Nel caso di cessazione, vendita, cessione, donazione, sublocazione o abbandono dei beni oggetto della sorveglianza, nonché nell'eventualità di trasloco, mutamento, trasformazione della ragione sociale, il contraente si impegna a darne avviso con lettera A.R. Con giorni 30 di anticipo; nel caso di impossibilità documentata, tale avviso dovrà essere inviato entro e non oltre giorni TRE dall'evento. In ogni caso, il contraente e/o l'utente rimane solidale con gli aventi causa degli obblighi di cui al presente contratto; mentre l'Istituto di Vigilanza potrà immediatamente, e senza preavviso disporre la sospensione del servizio.

Art. 4

Nel caso che i beni da vigilare del contraente venissero trasferiti entro il raggio d'azione dei servizi dell'Istituto, l'incarico si intenderà valido per la nuova Sede, salvo perequazione della tariffa ed adeguamento dei servizi. Il contraente abbonato ha l'obbligo di comunicare all'Istituto il nuovo indirizzo affinché questi possa tempestivamente predisporre, la vigilanza.

Art. 5

La corresponsione del canone dovrà essere effettuata anticipatamente alle rispettive scadenze, in caso di mancato pagamento di una sola rata, l'Istituto è autorizzato ad emettere tratte bancarie per il relativo incasso, per le quali la sottoscrizione del presente atto costituisce regolare autorizzazione addebitando gli interessi moratori, al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti. Resta salva la facoltà per l'Istituto di ritenere il contratto immediatamente risolto per fatto e colpa di esso contraente con le conseguenze di cui al successivo articolo 11 (undici.)

Art. 6

Nel caso di variazione dei costi del personale dipendente sia per disposizioni nazionali e prefettizie che per contratti provinciali e aziendali, l'Istituto di Vigilanza potrà adeguare il canone mensile precedentemente indicato.

Art. 7

Il contraente e/o l'utente sollevano da qualsiasi responsabilità l'Istituto per il mancato collegamento e/o conseguente mancato intervento operativo dipendenti da fenomeni atmosferici, interferenze sulle radiofrequenze, guasti accidentali alle apparecchiature, mancanza di energia elettrica alle linee etc. e per ogni fatto dipendente da cause impreviste e/o imprevedibili e/o comunque per caso fortuito e/o forza maggiore.

Art. 8

Qualunque accordo o promessa verbale non contemplati nel presente atto non ha valore, e l'Istituto è tenuto a prestare unicamente i servizi stabiliti, senza cioè assumere alcuna garanzia o responsabilità per eventuali furti, rapine, danni o altri sinistri. Nel caso però di provata negligenza nell'esecuzione del servizio, l'Istituto dovrà rispondere unicamente mediante la penale fissa di una mensilità di quota (o di una giornata per servizi particolari) esclusa ogni responsabilità dei propri dipendenti e dirigenti. Coerentemente a quanto sopra il contraente manleverà l'Istituto da pretese di terzi eccedenti la penale di cui sopra. Nel caso di irregolarità o deficienze del servizio, il contraente dovrà avvertire la Direzione dell'Istituto entro le 48 ore successive evitando di rivolgere rimproveri diretti alle Guardie Giurate predisposte al servizio o agli Esattori o Agenti Produttori.

Art. 9

E' facoltà dell'Istituto, per giustificato motivo, sospendere in qualsiasi momento il servizio con avviso al contraente abbonato da darsi per iscritto.

Art. 10

La sottoscrizione del presente contratto conferma la veridicità e l'esattezza dei dati in esso riportati. Il contraente si obbliga a portare a conoscenza dell'eventuale utente le clausole tutte del presente contratto e si rende solidale con lui per l'inadempimento.

Art. 11

Le clausole del presente contratto devono intendersi tutte essenziali per cui il mancato, inesatto o ritardato adempimento degli obblighi previsti nelle singole clausole, dovrà intendersi inadempienza grave e costituirà in mora il contraente con la seguente risoluzione immediata del contratto senza necessità di preavviso o diffida. In tal caso il contraente sarà tenuto al pagamento di una somma pari ad una annualità di canone a titolo di indennizzo per l'anticipata risoluzione del contratto, oltre alle quote scadute e non pagate. Il servizio sarà sospeso dal momento in cui verrà esercitata dall'Istituto la facoltà di risoluzione del contratto.

Art. 12

Saranno a carico totale del contraente le spese di registro e bollo che verranno addebitate unitamente alla prima fattura.

Art. 13

Ai sensi del D.L. 15/01/92 n. 60 (Direttiva CEE n. 85/577) l'abbonato ha diritto al recesso nel termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente abbonamento comunicando entro i termini con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telex o fax all'indirizzo dell'Istituto.

Art. 14

Nel caso di scioperi, tumulti, agitazioni sindacali di categoria e/o forza maggiore che causano un momentaneo disservizio, il contraente non potrà esercitare il diritto di recesso immediato, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 11, e altresì, non potrà avere alcun'altra pretesa risarcitoria.

Art. 15

Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Cassino.